



*tecniche normative*

## **Marina Pietrangelo** **Genere e linguaggio giuridico\***

*Il genere è, molto all'ingrosso, una trasposizione  
nel sistema grammaticale di quello che è il sesso nell'ambito della realtà.*

*Ma le cose sono in realtà assai più complicate...*

(BRUNO MIGLIORINI, *Linguistica*, sesta ed., Firenze, 1970, p. 28)

1. Premessa - 2. Il genere nel racconto giuridico-istituzionale, tra categoria grammaticale e identità - 3. Le “fonti” sull'uso del genere grammaticale nei testi del diritto - 4. Per concludere.

### *1. Premessa*

Le considerazioni che svolgerò a proposito dell'uso del linguaggio di genere nei testi giuridici si collocano senz'altro nell'ambito degli studi sui metodi e sulle tecniche per il miglioramento della qualità formale e sostanziale degli atti adottati dalle istituzioni pubbliche.<sup>1</sup> Come noto, infatti, gli usi linguistici incidono sulla chiarezza e sulla comprensibilità degli atti da parte della collettività, con ricadute immediate sul più generale principio di chiarezza e certezza del diritto, ma anche sull'espansione o sulla compressione di altri diritti. Così che, semplificando, usi linguistici non rispettosi dell'identità di genere negli atti delle istituzioni pubbliche ledono il diritto di uguaglianza e prima ancora del principio di non discriminazione tra i generi dell'umanità.<sup>2</sup> La specialità del tema, tutto interno alle questioni del *drafting* legislativo e delle pratiche scritte in particolare, è infatti solo apparente. Perché riflettere sull'uso del genere femminile come categoria grammaticale della lingua – e di quella giuridica specialmente – vuol dire anzitutto pensare il genere femminile come identità legata al sesso, il cui processo di formazione è dominato per l'appunto anche dalle scelte socio-politiche e dagli indirizzi istituzionali fissati nei testi del diritto, che pesano nella rappresentazione del maschile e del femminile all'interno delle comunità.

I testi del diritto, soprattutto se adottati da soggetti pubblici, condizionano l'agire stesso delle donne e degli uomini nella società, assegnando loro ruoli predefiniti, mediante precise e vincolanti regole di condotta o anche solo attraverso modelli comportamentali di relazione. Essi cioè inevitabilmente finiscono per influenzare le libere scelte di ognuno.<sup>3</sup> Se, dunque, si concorda in principio sull'influenza che il sistema di genere grammaticale di una lingua può avere sulla costruzione delle identità delle persone, da un lato, e sulla fiducia riposta dalla collettività nelle

---

\* Testo rivisto e aggiornato della relazione al Workshop “*Il linguaggio declinato secondo il genere. Dibattito e riflessione sull'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio rispetto al genere*”, Roma, 12 novembre 2014, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Sala Monumentale, Largo Chigi, 19.

<sup>1</sup> Per una introduzione alle tecniche normative v. ampiamente P. COSTANZO (a cura di), *Codice di drafting*, in questa stessa *Rivista*, con indicazione della principale letteratura in materia (Libro settimo).

<sup>2</sup> Ricorda C. ROBUSTELLI, *Il sessismo nella lingua italiana*, Magazine, *Lingua italiana*, Treccani online, 2013: il linguaggio riveste “un ruolo fondamentale nella costruzione sociale della realtà e, quindi, anche dell'identità di genere maschile e femminile: è perciò necessario che sia usato in modo non “sessista” e non privilegi più, come fa da secoli, il genere maschile né tanto meno continui a tramandare tutta una serie di pregiudizi negativi nei confronti delle donne, ma diventi rispettoso di entrambi i generi”.

<sup>3</sup> Così A. APOSTOLI, *La parità di genere nel campo “minato” della rappresentanza politica*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2016, del 12/11/2016, secondo cui “... ancora oggi, nonostante il riconoscimento del diritto di voto sul quale si concentrarono le richieste del suffragismo, permane, seppure in maniera diversa rispetto al passato, una iniqua condizione di asimmetria di potere tra i generi”.



## *tecniche normative*

istituzioni democratiche, dall'altro, si potrà egualmente convenire che gli usi linguistici di genere nel diritto travalicano i confini ristretti del *drafting* normativo proprio per la rilevanza delle questioni poste, affrancando se necessario lo stesso *drafting* dall'area della tecnicità in cui è spesso ricacciato.<sup>4</sup>

### *2. Il genere nel racconto giuridico-istituzionale, tra vincoli di legge e precisione linguistica*

Il linguaggio è un codice di comportamento, composto di regole codificate che descrivono una determinata realtà. Esso registra - rappresentandola - la società storicizzata, ma allo stesso tempo opera per modificarla, per esempio attraverso i nuovi usi linguistici adottati dai parlanti in un dato momento storico. Il linguaggio può dunque imporre nuovi modelli culturali; e più ancora il linguaggio del diritto, specie quello delle istituzioni pubbliche, che ha il "potere" di ridisegnare "per legge" le relazioni interne ed esterne alla comunità. Nelle parole del diritto positivo, dunque, da un lato, ritroviamo la società storicizzata; dall'altro, possiamo scorgere i segni di trasformazioni sociali accolte e legittimate (o respinte) dai decisori pubblici. Il linguaggio giuridico-istituzionale si fa cioè strumento politico: esso ridefinisce i confini e le relazioni tra le persone anzitutto all'interno dell'ordinamento giuridico. E lo fa ricorrendo alle parole del diritto in senso proprio e stretto, dalle leggi dello Stato e delle Regioni alle sentenze delle alte Corti ai regolamenti dell'Unione europea e più ancora; ma anche ai tanti, rapidi e volatili testi dell'attività di informazione e comunicazione, oggi condotta prevalentemente sulla Rete (siti istituzionali, social media ecc.)<sup>5</sup>, alle note informative sui servizi, ai resoconti delle attività istituzionali.

Anche nel linguaggio giuridico quindi gli usi relativi al genere grammaticale rivelano la maggiore o minore attenzione per i mutamenti sociali legati agli orientamenti sessuali delle persone; e incidono su quelle stesse trasformazioni, a seconda che il potente racconto giuridico le consideri in senso egualitario, ampliando le tutele esistenti, o le ricacci indietro. In taluni casi con grave lesione dei diritti delle persone coinvolte, se discriminate. Perché un linguaggio politico-istituzionale nel quale permangano cioè usi del genere grammaticale ancorati alle vecchie mappe dei rapporti di dominio, nelle quali il maschile resta egemone, condiziona per differenza di genere l'effettività di certi diritti.

Se consideriamo specialmente il genere femminile, non vi sono dubbi circa l'opacità e l'inadeguatezza del racconto della presenza delle donne nella società trasmessoci nel tempo dalle stesse istituzioni. Un racconto che ha assecondato le prevaricazioni di genere e le connesse disegualianze o quantomeno non le arginate. Che, anzi, per Costituzione questo ruolo di garanzia da vecchie o nuove discriminazioni spetta anzitutto ai poteri pubblici.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sul diritto all'identità di genere e sul tema delle pari opportunità nel nostro ordinamento giuridico, che esula da questa riflessione, pur costituendone un presupposto, tra gli altri v. A. APOSTOLI, "Pari opportunità" e "azioni positive": da principi costituzionali in favore del genere femminile a modalità strutturale "garantita" negli organi politici, in *Le Regioni*, 5-6, 2016, 1013 ss.

<sup>5</sup> Sui testi comunicativi, v. F. FUSCO, *Il potere delle parole e le parole al potere: qualche spunto sul ruolo del "femminile" nella comunicazione istituzionale*, in *Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 5-6, 2016, 699 ss.; A. FRATI, S. IANIZZOTTO, *Osservazioni sulla lingua delle pubbliche amministrazioni nelle comunicazioni sui siti web istituzionali e sui social network*, in M. PIETRANGELO (a cura di), *La lingua della comunicazione pubblica la tempo di Internet. Profili giuridici*, Napoli, Esi, 2016, 123 ss.

<sup>6</sup> Tra gli altri, v. G. LEPSCHY, *Lingua e sessismo*, Bologna, Il Mulino, 1989; M. S. SAPEGNO (a cura di), *Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole*, Roma, Carocci, 2010. In tal senso v. anche M. S. PERRA, E. RUSPINI, *La società del maschile 'neutro'. Alle radici dell'ostilità verso un linguaggio sessuato e 'non umano'*, in



## *tecniche normative*

Inoltre, così come l'intero operato pubblico, anche il linguaggio giuridico-istituzionale è tenuto al rispetto dei principi fondamentali propri degli ordinamenti democratici, i quali tracciano solchi invalicabili al di là dei quali sopravvivono pregiudizi e diritti violati. Ciononostante – e salvo rare eccezioni - quei presidi alti a ben poco sono serviti quando si è trattato di rappresentare l'identità femminile attraverso le parole del diritto. Questa evidenza sull'inadeguatezza della “rappresentazione giuridica” delle donne (oggi estendibile alle persone che non si riconoscono nei due genere sessuali storicizzati) ha prodotto per reazione, pure se in modo disomogeneo a livello istituzionale, la richiesta di “regole” specificamente dedicate a standardizzare proprio gli usi linguistici di genere in ambito giuridico. Ciò è accaduto in passato e accade nuovamente oggi.

La questione, dunque, non è affatto nuova; ma si impone nuovamente e con più forza ogni volta che cresce l'allarme sociale proprio sulle diseguaglianze per genere. Tornano quindi a tutto tondo le richieste di nuovi o più solidi argini giuridici, compresi per l'appunto rimedi linguistici adatti a contrastare “dal” e “nel” testo giuridico le vecchie e nuove forme di sessismo.

L'inadeguatezza dei registri tipici della scrittura giuridica “sulle” donne deriva anzitutto dal tradizionale assorbimento del genere grammaticale femminile nel maschile mediante il cosiddetto uso del genere grammaticale maschile con funzione neutra. Il ricorso in via esclusiva al genere grammaticale maschile per descrivere sia gruppi di persone composti da uomini e donne (anche nelle ipotesi di prevalenza di queste ultime), sia soprattutto donne attive o con un ruolo apicale nella dimensione pubblica di fatto ha contribuito a eleggere il maschile come genere unico ed egemone, alimentando e legittimando socialmente negli anni una lenta e inesorabile neutralizzazione del genere femminile.

Questa pratica linguistica di lungo corso, bisogna qui sottolinearlo, forzava le regole grammaticali oltre che le fonti del diritto; né l'attrazione indifferenziata nel maschile poteva giustificarsi per ragioni di (sola) legittimità giuridica dell'atto. Inoltre, la permanente asimmetria tra la presenza della donna nella società e la sua trasposizione al maschile nel racconto giuridico aveva finito per rendere sessista e discriminatorio lo stesso linguaggio giuridico, in evidente contrasto con i diritti fondamentali garantiti per Costituzione e fissati – quelle sì - in disposizioni chiare e cristalline.

In Italia nel 1987 questa consapevolezza entra con determinazione nelle istituzioni pubbliche, grazie all'opera lungimirante di Alma Sabatini, che per la Presidenza del Consiglio dei ministri redige le note “*Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*”, poi riprese e sviluppate in tanta letteratura successiva.<sup>7</sup> Lo studio di Sabatini esplorava una questione antica e non del tutto trascurata già al tempo, tirandone le fila in modo assai convincente. Le variazioni

---

21/4/2015.

<sup>7</sup> A. SABATINI, *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, in A. SABATINI (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1987. Tra i lavori successivi, v., ampiamente, C. ROBUSTELLI, *Lingua e identità di genere*, in *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata*, XXIX, 2000, 507 ss.; ID., *Lingua, genere e politica linguistica nell'Italia dopo l'Unità*, in *Storia della lingua e storia dell'Italia unita. L'italiano e lo stato nazionale*, Atti del IX Convegno dell'Associazione per la Storia della lingua italiana (Firenze, 2-4 dicembre 2010), Firenze, Cesati, 2011, 587 ss.; ID. *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, con prefazione di NICOLETTA MARASCHIO, *Progetto Genere e linguaggio. Parole e immagini della comunicazione*, Firenze, Comune di Firenze, 2012. S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, cit.; S. Cavagnoli, *La lingua di genere e il suo rapporto con il linguaggio giuridico italiano. Riflessioni introduttive*, in *Cultura e diritti*, 4, 2013, 55 ss.. Interessante lo studio di casi di “diseguaglianze formali di genere presenti nel diritto italiano contemporaneo”, in F. POGGI, *Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente. Relazione al Convegno “Le diseguaglianze di genere nel diritto italiano”*, Milano, 22-23 gennaio 2015, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2, 2015, 28.



### *tecniche normative*

linguistiche (“alternative compatibili con il sistema della lingua”<sup>8</sup>) suggerite avrebbero consentito all'apparato pubblico di redigere testi rispettosi dell'identità femminile mediante forme linguistiche capaci di “dare visibilità linguistica alle donne e pari valore linguistico a termini riferiti al sesso femminile”<sup>9</sup>.

Come più volte ricordato, i testi redatti dal decisore pubblico o comunque produttivi di effetti giuridici vincolanti, al di là del loro specifico grado di cogenza, incidono particolarmente sulla formazione della coscienza linguistica e politica dei consociati. Il rispetto della parità di genere, dunque, passa anche dalla precisione linguistica, la quale deve però confrontarsi e ben combinarsi con i limiti e i vincoli che derivano dall'apparato di norme relative almeno al procedimento di formazione delle diverse fonti del diritto. Gli usi linguistici, cioè, devono iscriversi entro una cornice costituzionale che prescrive la “certezza e la chiarezza” del diritto e il buon andamento dell'amministrazione pubblica, ma anche l'eguaglianza e la non discriminazione tra le persone per differenza di genere. Un quadro regolatorio che anzi ammette e richiede usi linguistici rispettosi delle identità di genere, ma in cui di fatto - nel bilanciamento tra i diritti e gli interessi in gioco - raramente è prevalsa la “eguaglianza linguistica” tra i sessi.

Ferma questa premessa, si ricorda però che, sotto il profilo strettamente giuridico, nel caso di atti caratterizzati da maggiore rigidità testuale non solo è ammessa la rinuncia ad alcuni usi linguistici del genere grammaticale (si pensi alla duplicazione del maschile e del femminile), ma essa è addirittura auspicabile per evitare atti prolissi e in definitiva oscuri e di difficile attuazione.<sup>10</sup> Non possiamo escludere cioè per alcuni atti che l'uso esclusivo del “tradizionale” maschile con funzione neutra - in ipotesi pregiudizievole per le donne, come abbiamo sinora osservato - potrebbe agevolare la comprensibilità testuale, tutelando parimenti tutte le posizioni giuridiche soggettive interessate dalla regolazione.

È, infatti, da escludersi in radice l'elezione di un registro linguistico unico, vista la varierà degli atti per natura ed effetti prodotti. Per non compromettere l'identità di genere, il redattore valuterà se sia possibile ricorrere agli usi alternativi non sessisti compatibilmente con le esigenze del sistema giuridico; e, nel caso in cui risulti più adeguato al testo il maschile con funzione neutra, potrà premetterne la valenza inclusiva. Si pensi all'art. 82 dello Statuto della Regione Toscana che precisa: “L'uso, nel presente statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo”. Negli atti connotati da grande rigidità testuale, in ipotesi, non è peraltro escluso l'uso del genere grammaticale femminile con funzione neutra. La legge regionale tirolese (Tirolo austriaco) in tema di infanzia e adolescenza approvata nel 2013, per esempio, è stata redatta interamente “al femminile”, utilizzando cioè il genere grammaticale femminile della lingua tedesca con funzione neutra e inclusiva anche del maschile<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> A. SABATINI, *op. cit.*, 97.

<sup>9</sup> *Ivi*. Le Raccomandazioni suggerivano forme linguistiche non sessiste alternative già presenti nella lingua italiana, da sostituire alle forme standardizzate, ma discriminatorie. Tra i suggerimenti, si possono ricordare qui le alternative al maschile neutro non marcato, come “diritti umani” o “diritti della persona” al posto di “diritti dell'uomo” o “infanzia” in luogo di “bambini” usato per indicare bambini e bambine (103 ss.); o l'incoraggiamento ad usare il femminile già presente nella lingua italiana per mestieri, professioni e cariche prestigiose ricoperte da donne (109 ss.).

<sup>10</sup> Su tale profilo riflette F. BAMBI, *Se sia bene applicare le regole della lingua di genere alla lingua del diritto*, in *Cultura e diritti*, 1, 2015, 39 ss., secondo cui “il linguaggio giuridico e quello burocratico vanno fatti dimagrire, devono essere semplificati e per questo sono da limitare il più possibile interventi 'riparatori' a proposito del genere che implicino un raddoppiamento (...) meglio scegliere – visto che è quasi sempre possibile - altre strategie comunicative, ugualmente rispettose e valorizzatrici della diversità di genere” (41).

<sup>11</sup> *Tirol LGBl. Nr. 150/2013 - Gesetz vom 6. November 2013 über die Kinder- und Jugendhilfe (Tiroler Kinder- und*





## *tecniche normative*

### 3. Le “fonti” sull'uso del genere grammaticale nei testi del diritto

Oltre ai principi fondamentali sopra menzionati, che delimitano l'agire politico-istituzionale e in esso le attività connesse al procedimento di formazione degli atti giuridici, come anticipato, nella specifica fase redazionale s'impongono regole ulteriori, dedicate esattamente alla composizione e alla scrittura dei testi.

Queste regole vanno sotto il nome convenzionale “regole e suggerimenti” del *drafting* formale, sono standardizzate e codificate da tempo, in taluni casi condivise tra istituzioni, e per lo più recepite con atto formale (circolari presidenziali, deliberazioni di organi monocratici o collegiali, lettere d'intenti ecc.) dalle stesse istituzioni pubbliche. Sono più che noti le coeve circolari sul *drafting* della Camera, del Senato e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2001; o il manuale ad uso dei legislatori regionali del 2007: tutti documenti d'indirizzo riconducibili sotto il profilo giuridico ai principi fondamentali più volte ricordati.

Le regole del *drafting* formale riguardano la composizione dei testi, cioè l'organizzazione e la partizione dell'atto, le citazioni tra fonti, ma anche gli usi linguistici. Di norma, i suggerimenti linguistici tengono conto della specialità dell'atto, offrendo al redattore soluzioni diverse, sugli usi grammaticali ma anche sulla costruzione morfosintattica e sul lessico, nella consapevolezza della varietà dei tipi testuali del diritto. A memoria della grande disomogeneità, pensiamo alla difficoltà di ricondurre ad unità sotto il profilo linguistico testi come un decreto legislativo e un decreto dirigenziale o un regolamento comunale e un'ordinanza del sindaco o una sentenza e una nota destinata al sito web istituzionale.

Queste guide generali sul *drafting* non sono prive di indicazioni anche sull'uso del genere grammaticale, pure se, come ora dirò, negli ultimi decenni sono comparse guide specifiche dedicate a questo profilo linguistico. A riprova della rilevanza socio-politica della questione scrittoria.

Senza pretesa di esaustività, e per mostrare come il tema sia all'attenzione di istituzioni con competenze molto diverse, si possono qui ricordare<sup>12</sup>: le *Linee guida dell'Ufficio di presidenza del parlamento europeo su “La neutralità di genere nel Parlamento europeo”* del 2008; o le *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo* adottate dal Comune di Firenze nel 2012; le *Direttive per il rispetto del genere nei testi dell'Amministrazione provinciale, della Provincia autonoma di Bolzano* dello stesso anno 2012, che considerano anche il plurilinguismo ufficiale del territorio e quindi il principio di equivalenza tra le versioni italiana, tedesca e ladina<sup>13</sup>; o ancora la lettera circolare della Presidente della Camera Boldrini nel corso della XVII legislatura (Camera dei

---

*Jugendhilfegesetz – TKJHG*). La legge è stata proposta dall'allora assessora Christine Baur e disciplina la materia dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù; il testo è consultabile nel [Rechtsinformationssystem des Bundes \(RIS\)](#):

<sup>12</sup> Tutti i testi citati (guide, manuali, circolari ecc.) sono facilmente reperibili online, perché pubblicati sui siti web istituzionali delle istituzioni che li hanno adottati. L'accesso è agevole anche mediante un qualunque motore di ricerca generalista.

<sup>13</sup> A proposito del principio di equivalenza, si legge nelle *Direttive* di Bolzano: “Se si decide di adottare un linguaggio di genere, ciò va fatto in tutte le versioni linguistiche (italiano, tedesco, ladino). Per quanto riguarda il rispetto del genere, il principio dell'equivalenza pone il problema di cosa fare se una lingua offre determinate soluzioni che l'altra o le altre lingue non presentano. Ad esempio, se nel tedesco ricorre l'espressione “*der Arzt oder die Ärztin*”, in italiano non si può usare l'equivalente “il medico o la medica”, dal momento che la forma femminile non è usata. Non si possono imporre forzature, l'importante non sono le singole parole, ma adottare delle strategie generali che influiscano sull'intera economia del testo. Ciò significa dunque che nelle due o tre versioni linguistiche si deve cercare di rispettare in eguale misura l'identità di genere, ricorrendo agli strumenti - talvolta anche diversi - offerti dall'italiano, dal tedesco e dal ladino.” (11).



## *tecniche normative*

deputati, 4 marzo 2015, prot. 2015/6626/PRESC); o, infine, le più recenti *Linee Guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo* del Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica, adottate nel 2018 (a cura di Robustelli, in collaborazione con l'Accademia della Crusca).

Come detto, non sono mancate indicazioni espresse sull'uso linguistico del genere nei testi giuridici all'interno delle tante guide generali sul *drafting* legislativo. Anche qui, esemplificativamente, per l'Italia si rammentano: il *Codice di stile* del 1993 o la *Guida alla redazione atti amministrativi* del 2011. Il *Codice*, edito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, si occupava anche dell'*Uso non sessista e non discriminatorio della lingua*, raccomandando di evitare espressioni e usi linguistici discriminatori tra i sessi e nei confronti delle minoranze. La già citata *Guida alla redazione degli atti amministrativi* del 2011, promossa dall'Accademia della Crusca e dall'Ittig-Cnr e adottata da molte amministrazioni pubbliche, dedica il paragrafo 17 ai *Nomi di mestiere, titoli professionali e ruoli istituzionali*, suggerendo di sostituire con i corrispondenti femminili i nomi di professioni svolte da donne e già declinati al maschile, specie nei testi comunicativi come lettere, circolari, moduli; o in alternativa di ricorrere a nomi che non siano marcati nel genere o ancora di mantenere il maschile inclusivo, specialmente negli atti più complessi e ricchi di riferimenti interni ad altri atti. Sempre in ambito nazionale, ma con effetti giuridici più stringenti, si segnalano: il comma 12, articolo 3, dello Statuto del Comune di Pisa, a tenore del quale “In tutti gli atti del comune si deve utilizzare un linguaggio non discriminante. In particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del comune ricoperte da donne.”; e, di tenore diverso, il già ricordato articolo 82 dello Statuto della Regione Toscana.

Qualche cenno alle esperienze d'oltralpe. In UK per esempio la *Office of the Parliamentary Counsel. Drafting Guidance* del 2017 dedica il paragrafo 2.1 (*Gender neutrality*) della Seconda parte (*Language and style*) all'uso linguistico del genere: “*it is government policy that primary legislation should be drafted in a gender-neutral way, so far as it is practicable to do so*” (con rinvio espresso ad uno Statement del Leader of the House of Commons dell'8 marzo 2007). Anche in Francia la questione è all'attenzione del Parlamento che se ne occupa all'interno dell'*Instruction générale du bureau de l'Assemblée nationale*, nel Titolo II (*Publicité des travaux de l'Assemblée nationale - Distribution des documents parlementaires*), all'articolo 19 (*Compte rendu de la séance*): “3. *Les fonctions exercées au sein de l'Assemblée sont mentionnées avec la marque du genre commandé par la personne concernée.* 4. *Les interventions sont tenues à la disposition des orateurs. Ceux-ci revoient leur intervention sur place; ils ne peuvent en corriger que la forme, sans en modifier le fond.*”.

E ancora, in Svizzera sin dal 2012 la Cancelleria federale della Confederazione si è dotata di una specifica *Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione elvetica*.

Numerosi anche i documenti e gli atti di indirizzo adottati dalle istituzioni europee; tra questi si ricordano il noto *100 parole per la parità. Glossario di termini sulla parità tra le donne e gli uomini*, curato dalla Commissione nel 1998; o il successivo *Strategy for equality between women and men 2010-2015* del 2010; ma anche *La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo*, elaborato dal Parlamento nel 2008. Piuttosto risalente è poi anche la guida in uso presso l'Unesco, cioè le *Guidelines on Gender-Neutral Language* del 1999<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Va rammentata, inoltre, un proposta di legge delega presentata nella scorsa legislatura, che intendeva regolare anche (non solamente) l'uso linguistico del genere: XVII leg. AC 4643, prima firmataria Di Salvo, dal titolo *Disposizioni concernenti l'eliminazione delle discriminazioni linguistiche negli atti normativi e amministrativi. Delega al Governo per la revisione linguistica della legislazione relativa alla violenza di genere*. La proposta è stata depositata



## *tecniche normative*

### 4. Per concludere

I documenti elencati nel paragrafo precedente mostrano un'attenzione trasversale a livello politico-istituzionale per le “questioni di genere”. Non a caso, pur suggerendo soluzioni linguistiche differenti per il rispetto e la valorizzazione dei generi, essi concordano nell'assegnare allo strumento linguistico un ruolo importante nel contrasto ai fenomeni discriminatori. Tanto che in definitiva gli accorgimenti suggeriti, molti e diversi tra loro, finiscono per restare quasi sullo sfondo. Attraverso gli atti pubblici o a rilevanza pubblica le istituzioni democratiche “parlano” alla collettività; essi più di altri devono quindi risultare privi di quelle disimmetrie grammaticali<sup>15</sup> o semantiche<sup>16</sup>, che di fatto rendono il linguaggio sessista.

Inoltre, se molte delle soluzioni linguistiche suggerite negli anni più recenti coincidono con quelle già proposte nel lavoro di Sabatini del 1987, non si può non avvedersi di come la questione non sia soltanto tecnico-linguistica o tecnico-giuridica. Personalmente credo che per meglio corrispondere all'esigenza ordinamentale della chiarezza e della certezza dei testi giuridici, occorre preservare la rigidità testuale, ad esempio, nel caso degli atti normativi o di certi provvedimenti amministrativi complessi, per arginare ambiguità ulteriori e favorire un'interpretazione univoca del testo. Se necessario mantenendo quindi il maschile con funzione neutra, ma esplicitandone la funzione linguistica e la valenza inclusiva. Mentre ritengo che per i testi dell'attività comunicativa si possa preferire una struttura testuale meno rigida, che preservi egualmente la chiarezza e la comprensibilità, ma che per esempio utilizzi anche la tanto biasimata duplicazione del genere grammaticale, se serve a dare pari visibilità alle diverse identità. Specialmente nella società contemporanea, nella quale le istituzioni pubbliche comunicano più che in passato e la cittadinanza molto si affida ai messaggi istituzionali diffusi soprattutto attraverso le nuove e rapide applicazioni di Internet.

Ciò che manca ancora però è un percorso politico unitario. Che cioè tolga dall'occasionalità le buone pratiche di cui si è detto, testimoniate dai tanti atti d'indirizzo adottati. Siamo però fiduciosi, perché - come i linguistici c'insegnano - il linguaggio non è statico, ma cambia nel tempo, compreso il linguaggio giuridico: come il diritto esso muta adeguandosi alle nuove realtà.<sup>17</sup>

---

alla Camera dei deputati il 15 settembre 2017 e mai discussa. Numerosi anche gli atti indirizzo politico depositati o discussi in assemblee locali o in Parlamento.

<sup>15</sup> Per esempio, “diritti dell'uomo” al posto di “diritti umani”. Aprendo un volume tutto dedicato al linguaggio di genere nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789, R. RAUS, *L'Homme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est-il une femme? Introduction*, in R. RAUS, A. VERJUS A. (a cura di), *L'Homme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est-il une femme?*, Clio et Thémis, 3, 2010, si chiede: “*Qui est donc cet «Homme» de la Déclaration de 1789 au-delà de l'abstraction universaliste ? Est-ce qu'il peut être réduit au «neutre» asexué dont on a toujours parlé, ou bien renvoie-t-il à une vision précise de la société, et par là à l'idéologie de l'époque révolutionnaire ? L'approche genrée qui est la nôtre nous permet d'abord de voir que cet «Homme» non seulement s'incarne dans un individu, ou plutôt dans une figure précise, celle du pater familias (Anne Verjus), mais aussi que derrière cette abstraction, on finit par institutionnaliser une vision précise de la société et par là des relations spécifiques entre les individus et le pouvoir économique et socio-politique. On est donc loin d'un être asexué par là des relations spécifiques entre les individus et le pouvoir économique et socio-politique. On est donc loin d'un être asexué.*” (4-5).

<sup>16</sup> Per esempio, “il Presidente del Consiglio e signora” invece “il Presidente del Consiglio e nome cognome).

<sup>17</sup> “Come nel diritto, anche nella linguistica le norme si adeguano alla realtà. Lingua e diritto sono molto simili, nella loro sistematica, e nella loro continua modifica diacronica. Le norme del diritto, così come quelle linguistiche, variano nel tempo, al variare dei costumi e della sensibilità. [...] La lingua e i suoi linguaggi, come quello giuridico, non sono



### *tecniche normative*

Misurare nel tempo le eventuali asimmetrie tra la presenza dell'uomo e della donna nella società e la relativa rappresentazione giuridico-istituzionale è compito arduo, e tutto sommato non risolutivo, se solo pensiamo che la società odierna già si confronta con l'imporsi e la liberazione di caratteri sessuali di persone che dichiarano di non riconoscersi nei due generi storicizzati.

Molte e di grande rilevanza sono insomma i temi che restano sullo sfondo. Credo, tuttavia, che la questione linguistica non debba essere trascurata dai giuristi, i quali sanno bene le questioni scritte o del *drafting* formale incidono grandemente sulla qualità sostanziale e sugli effetti prodotti dagli atti giuridici all'interno del sistema giuridico: le tecniche legislative sono strumenti che si prefiggono, per via mediata, l'effettività dei diritti.

Infine, pure nella consapevolezza che la scelta del registro linguistico più adeguato non possa certo essere imposta per legge<sup>18</sup>, ritengo che debba essere coltivato e mantenuto attivo anche e soprattutto nelle istituzioni pubbliche un presidio sugli usi linguistici rispettosi del genere. Non siamo, infatti, nell'alveo della libera scelta personale, affidata alla soggettività di ognuno.

Le pratiche scritte dei nostri governanti rientrano tra le attività svolte nell'esercizio di una funzione pubblica nell'interesse della comunità; anch'esse, dunque, non possono sfuggire ai principi fondamentali e alle regole ricordate in premessa, le quali indirizzano tutto l'agire pubblico: per l'eguaglianza e la non discriminazione innanzitutto.

### *Bibliografia principale*

Apostoli A., *La parità di genere nel campo "minato" della rappresentanza politica*, in Rivista AIC, 4, 2016 del 12/11/2016

Bambi F., *Se sia bene applicare le regole della lingua di genere alla lingua del diritto*, in Cultura e diritti, 1, 2015, p. 39 ss.

Cavagnoli S., *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2013

Cavagnoli S., *La lingua di genere e il suo rapporto con il linguaggio giuridico italiano. Riflessioni introduttive*, in Cultura e diritti, 4, 2013, p. 55 ss.

Close A., *Gender-Free Legal Writing*, British Columbia Law Institute (03/09/99), in <http://www.bcli.org/pages/projects/genderfree/genderfree.htm>

Corbisiero F., Maturi P., Ruspini E. (a cura di), *Genere e linguaggio. I segni dell'uguaglianza e della diversità*, Franco Angeli, Milano, 2016

Fрати A., Iannizzotto S., *Osservazioni sulla lingua delle pubbliche amministrazioni nelle comunicazioni sui siti web istituzionali e sui social network*, in M. Pietrangelo (a cura di), *La lingua della comunicazione pubblica la tempo di Internet. Profili giuridici*, ESI, Napoli, 2016, p. 123 ss.

Lepschy G., *Lingua e sessismo*, Il Mulino, Bologna, 1989

Marcato G. (a cura di), *Donna e linguaggio. Atti del Convegno Internazionale di studi Dialettologia al femminile (Sappada-Plodn, 26-30.6.1995)*, Cleup, Padova, 1995

Malaisi B., *Il linguaggio di genere in ambito giuspublicistico*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 9, 2011

---

statici e si possono cambiare". Così S. Cavagnoli, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile?*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2013, *passim*.

<sup>18</sup> In tal senso, cfr. anche F. BAMBI, *op. cit.*; contra B. MALAISI, *Il linguaggio di genere in ambito giuspublicistico*, in [Federalismi.it](http://www.federalismi.it), 9, 2011, la quale addirittura auspica una modifica costituzionale: "[...] si potrebbe riflettere sull'opportunità di una previsione normativa che introducesse nella Carta un esplicito vincolo linguistico a carico di tutta l'attività normogenetica" (15).





## *tecniche normative*

- Morra L., Pasa B. (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Giappichelli, Torino, 2015
- Mossman MJ., *Use of Non-Discriminatory Language in Law*, International Legal Practitioner, 1, 1995
- Pacella G., *Il linguaggio giuridico di genere: la rappresentazione sessuata dei soggetti nel diritto e nella regolamentazione lavoristica*, in *Lavoro e diritto*, 3, 2016, p. 481 ss.
- Perra M.S., Ruspini E., *La società del maschile 'neutro'. Alle radici dell'ostilità verso un linguaggio sessuato e 'non umano'*, in [www.ingenere.it](http://www.ingenere.it), 21/4/2015
- Pezzini B., *Oltre il "caso Bernaroli": tecniche decisorie, rapporti tra principi e regole del caso e vicende del paradigma eterosessuale del matrimonio*, in *GenIUS*, 1, 2015
- Pozzolo S., *(Una) teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico*, in T. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 17 ss.
- Raus R., Farina A. (a cura di), *Des mots et des femmes. Rencontres linguistiques*, Firenze University Press, Firenze, 2007
- Raus R., Verjus A. (a cura di), *L'Homme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est-il une femme?*, *Clio et Thémis*, 3, 2010
- Raus R., Calvo A., Fornengo G., Zucco F. (a cura di), *World Wide Women. Globalizzazione, Generi, Linguaggi* (vol. I), CIRSDE/Unito, Torino, 2011
- Raus R., *La terminologie multilingue. La traduction des termes de l'égalité H/F dans le discours international*, De Boeck, Bruxelles, 2013
- Raus R., *Per una cittadinanza della lingua: promuovere la parità di genere nel linguaggio amministrativo*, in *Il Piemonte delle Autonomie*, 1, 2016
- Robustelli C., *Lingua e identità di genere*, in *Studi italiani di linguistica teorica e applicata*, XXIX, 2000, p. 507 ss.
- Robustelli C., *Lingua, genere e politica linguistica nell'Italia dopo l'Unità*, in Nesi A., Morgana S., Maraschio N. (a cura di), *Storia della lingua e storia dell'Italia unita. L'italiano e lo stato nazionale. Atti del IX Convegno dell'Associazione per la Storia della lingua italiana* (Firenze, 2-4 dicembre 2010), ed. Cesati, Firenze, 2011, p. 587 ss.
- Robustelli C., *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo. Progetto Genere e linguaggio. Parole e immagini della comunicazione*, Firenze, Comune di Firenze, 2012
- Sabatini A., *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, in Sabatini A. (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana*, Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1987, p. 97 ss.
- Sapegno M. S. (a cura di), *Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole*, Roma, Carocci, 2010
- Sonno S., *Genere e generi. L'altra metà della lingua*, in *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 3, 2012, p. 39 ss.